

Accop. alla n. 421244 dell' 11-6-85 de SPT/UCA 1677

Piacenza D. 319

Ministero
DEI LAVORI PUBBLICI
02946 20V184
Piacenza



Il Ministro dei Lavori Pubblici

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

CORTE DEI CONTI
DELEGAZIONE PRESSO IL
MINISTERO DEI LL. PP.
12 LUG. 1984
Prot. N. 298

Div.: III/AE

N. 1680

2247

VISTE le istanze 27 giugno 1967 e 9 settembre 1969, corredate dagli atti di progetto redatti dall'Ufficio tecnico dell'ENEL, intese ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Po, in località "La Casella" di Pieveveta in Comune di Castel S. Giovanni, complessivi moduli 400 (m³/sec 40) di acqua da utilizzare per il raffreddamento dei condensatori della nuova centrale termica "La Casella", sempre in Comune di Castel S. Giovanni, con l'obbligo della sua integrale restituzione;

CONSIDERATO che ai fini delle procedure e per i riflessi amministrativi l'uso dell'anzidetta derivazione è assimilato a quello potabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, giusta circolare ministeriale 14.1.1967 n. 2020, e che pertanto trattasi nella fattispecie di "grande" derivazione;

VISTI gli atti dell'istruttoria, esperita a norma di legge, dai quali risulta che avverso l'istanza di concessione di derivazione di che trattasi non sono state presentate opposizioni; in sede di visita locale, come risulta dal relativo verbale in data 25.3.1970, sono state formulate le seguenti richieste e raccomandazioni:

- 1) da parte del rappresentante dell'Amministrazione Prov.le di Piacenza, perchè vengano tenute nella dovuta considerazione le esigenze della navigazione

CAS/



Il Ministro dei Lavori Pubblici

- 2 -

nel Po e vengano adottati tutti i provvedimenti atti a garantire che le acque restituite non subiranno inquinamenti di sorta;

2) da parte dei rappresentanti dell'Ispettorato Agrario e dei Consorzi Dugali e Navarolo affinché venga assicurata l'integrale restituzione in alveo dell'acqua derivata e siano effettuati adeguati controlli perchè l'acqua stessa non subisca alterazioni fisico-chimiche, specie in relazione al sovrizzo di temperatura, a fattori inquinanti e alteranti l'equilibrio micro-biologico e non ne derivi quindi alcun pregiudizio per gli usi irrigui;

3) da parte del rappresentante dell'Istituto Ittiogenico di Brescia, affinché vengano poste delle griglie nell'opera di presa e vengano immerse annualmente in alveo cinquemila carpette di una estate;

CONSIDERATO che le richieste di cui ai punti 1 e 3 trovano accoglimento con l'inclusione nel disciplinare dell'assentenda concessione di particolari prescrizioni a tutela della navigabilità del fiume Po e delle acque dall'inquinamento, ed a protezione della fauna ittica;

CHE per quanto riguarda, in particolare, la richiesta di cui al punto 2, il Ministero della Sanità, appositamente interpellato, ha rappresentato con nota 4.7.1981 n. 547 l'opportunità di indicare nel disciplinare di concessione, con riferimento alla normativa di cui alla legge 10.5.1976 n. 319, i punti in cui devono essere effettuate le rilevazioni della temperatura, prevedendo l'eventuale modifica delle opere di restituzione allo scopo di garantire l'osservanza della suddetta normativa;

CONSIDERATO che al fine di cui sopra è stata inserita, nell'art. 4, lettera g, del disciplinare di concessione apposita clausola che obbliga



Il Ministro dei Lavori Pubblici

- 3 -

l'Ente concessionario all'osservanza delle norme della citata legge 10.5.1976 n. 319, e successive disposizioni ed integrazioni, ed in particolare l'obbligo di effettuare il rilevamento della temperatura dell'acqua fluviale nei punti che saranno fissati dalla competente Autorità;

COSIDERATO che la suddetta derivazione ad uso industriale risulta compatibile con le previsioni del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti;

RITENUTO per le considerazioni di cui sopra che può assentirsi la concessione di derivazione in esame con restituzione delle colature -- per una durata di anni settanta;

VISTO il disciplinare n. 22 di repertorio sottoscritto in data 6.7.1982 presso il Nucleo Operativo di Piacenza del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna, dal Dr. Ing. Giulio Roncoroni dal Dr. Ing. Giovanni Vaccari, rappresentanti legali dell'ENEL, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

SENTITA la Regione Emilia Romagna, che ha espresso parere favorevole con deliberazione della Giunta n. 288 del 5.2.1980;

VISTO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con i voti n.1357 del 9.9.1971 e n. 13 del 19.2.1981;

VISTI il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1953 n. 1775 e le successive disposizioni;

VISTO il D.P.R. 18.3.1965 n. 342;

DECRETA :

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi, e fatta ragione delle richieste avanzate in sede d'istruttoria come nelle premesse del presente decreto e nel disciplinare di concessione, è concesso, all'Ente Nazionale per l'Energia Elet-



Il Ministro dei Lavori Pubblici

- 4 -

trica - ENEL - di derivare dal fiume Po, in località "La Casella" di Pievetta in Comune di Castel S. Giovanni (provincia di Piacenza), la portata di moduli 400 (m³/sec 40) di acqua da utilizzare per il raffreddamento dei condensatori della nuova centrale termica "La Casella", con l'obbligo della sua integrale restituzione;

Art. 2) La concessione è accordata per la durata di anni 70 (settanta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione 6 luglio 1982 n. 22 di repertorio - che si approva - e verso il pagamento del canone annuo di lire 50.000.000 (lire cinquantamila) in ragione di £ 125.000 per ogni modulo di acqua derivata e per moduli 400, con l'obbligo della restituzione, a decorrere improrogabilmente dal termine fissato nell'art. 9 del disciplinare predetto per l'ultimazione dei lavori.


Qualora la derivazione anzidetta, ancorchè con opere non completamente ultimate, entri in funzione prima del detto termine, dalla data di entrata in funzione parziale o totale della derivazione stessa decorrerà il canone corrispondente alla utilizzazione attuata.

Art. 3) Il termine per l'ultimazione dei lavori è quello indicato, a norma dell'art. 40 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 nell'art. 6 del sopracitato disciplinare di concessione, e cioè di due anni a decorrere dalla data del presente decreto:

Non vengono fissati termini per le espropriazioni in quanto le opere della derivazione di che trattasi vengono interamente realizzate su terreni di proprietà dell'ENEL o su terreni del Demanio pubblico.

Art. 4) L'introito della prestazione annua indicata nel precedente art. 2, sarà imputato al cap. 2608 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio





Il Ministro dei Lavori Pubblici

- 5 -

finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere del Provveditorato alle OO. PP. per l'Emilia Romagna, designato per la Provincia di Piacenza, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, li

26 GIU. 1934

IL MINISTRO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Genelli
J. G. Coner

Unicel

MINISTERO DEL TESORO

Ragioneria Centrale presso il Ministero dei Lavori Pubblici

Visto ed annotato al n. 86 del registro dei decreti da quali non deriva l'impegno di spesa (Div. VI)

Roma, 10-7-34

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA

5 di
I.° D'Auria

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI

Add 11 AGO. 1934


Reg. 13/1° Ref. Direttore

Meme

Stampa: *CONFERME*
Coner

24

Attesto alla c.c. n. 1044 del 11.6.65



N° 22 di Repert.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OO.PP.

PER L'EMILIA - ROMAGNA

Nucleo Operativo di Piacenza

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di grande derivazione d'acqua dal fiume Po, chiesta dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (E.N.E.L). Compartimento di Milano, con istanze 27.6.1967 e 9.9.1969.

L'INGEGNERE DESIGNATO

(Sergio Ciambelli)

[Handwritten signature]

ART. 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua da derivare dal fiume Po, in località "La Casella" di Pievetta in Comune di Castel S.Giovanni, rimane fissata in misura non superiore a mc/sec. 40 (moduli 400), da utilizzare per uso industriale e precisamente a scopo di raffreddamento dei condensatori della nuova centrale termica "La Casella", in Comune di Castel S.Giovanni, con l'obbligo della sua integrale restituzione.

ENTE
COMPARTIMENTO DI MILANO

[Handwritten signature]

Ai fini delle procedure amministrative, l'uso della derivazione di che trattasi è assimilato a quello potabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del T.U. 11.12.1933 n. 1775.

ART. 2

Luogo e modo di presa dell'acqua

L'acqua verrà derivata a mezzo di stazione di pompaggio composta da 4 gruppi di elettropompe che aspireranno l'acqua attraverso un sistema di griglie filtranti fisse e mobili e verrà portata agli impianti attraverso tubazioni poste in goleni e sottopassanti l'argine maestro per essere restituita, dopo l'uso, a mezzo di tubazioni e di canale di scarico nell'alveo del fiume Po.

Le opere di presa, pompaggio, condotta e restituzione della acqua dovranno essere attuate in conformità ai disegni di progetto esecutivo ENEL n. 706.269/6, n° 524374/2, n° 706.322/5, n° 524.309/3, n° 524.372/2, n° 524.373/3 e fincosit n° 21943/D n° 21944/D, n° 21945/D, n° 22386 e n° 22387 che si intendono formare parte integrante del presente disciplinare.

ART. 3

Regolazione della portata

Affinchè la portata di concessione non possa essere superiore e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore della concessa, l'Ente concessionario dovrà provvedere alla posa, prima della entrata in funzione della derivazione, di adeguate apparecchiature di misura nelle opere di presa, da mantenersi efficienti a cura e spese dell'Ente stesso, secondo le prescrizioni del competente Ufficio Idrografico per il Po di Parma.

ART. 4

Garanzie ed obblighi da osservarsi



La concessione viene subordinata alle seguenti particolari prescrizioni:

a) la regolazione dell'alveo di magra del Po prevista allo scopo di creare un permanente battente d'acqua a ridosso dell'opera di presa onde assicurare la continuità della derivazione, dovrà sottostare alla integrale osservanza delle prescrizioni dettate nell'apposito separato disciplinare di concessione

31.7.1971 n° 16037 di Rep. registrato a Piacenza il 7.8.1971 al n° 13652.

b) a cura e spese dell'Ente concessionario, dovranno essere attuate e mantenute quelle difese idrauliche, sia a monte che a valle dell'opera di presa e di scarico, che a giudizio dell'Amministrazione si rendessero necessarie per evitare erosioni alle sponde ed ai terreni retrostanti.

c) l'Ente concessionario sarà obbligato ad eseguire tutte quelle modifiche ed opere nuove che l'Amm.ne dei LL.PP ritenesse necessarie in seguito a riscontrate perturbazioni nella corrente del fiume e modifiche dell'alveo, diverse da quelle autorizzate (v. sub.a), conseguenti all'esercizio della derivazione concessa, pregiudizievoli o dannose al regime idraulico del fiume, alle opere idrauliche esistenti ed alla navigazione;

d) le opere di presa e restituzione non dovranno in alcun modo essere di impedimento al normale transito lungo la via alzaia del fiume e le medesime dovranno essere provviste di ripari atti a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone e mez

ESERCIZIO DI CONCESSIONE

[Handwritten signature]

MINISTERO DI AGRICOLTURA

[Handwritten signature]

zi transitanti lungo la via alzaia stessa;

e) le modifiche al corpo arginale conseguenti alla utilizzazione della sua sommità quale strada di servizio della centrale, si intendono soggette all'osservanza di tutte le prescrizioni dettate nel disciplinare di concessione 14.1.1970 n° 15214 di rep G.C registrato a Piacenza il 22.1.1970 n. 2090;

f) il tratto d'arginatura da demolire per la posa delle tubazioni di adduzione e restituzione dell'acqua dovrà essere ripristinato utilizzando terra di composizione uguale a quella della stessa arginatura demolita;

g) l'Ente concessionario dovrà contenere l'incremento della temperatura e dei contaminanti chimici nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 10.5.1976 n.319 e successive modificazioni e integrazioni; ove necessario, le opere di restituzione delle acque utilizzate dovranno essere modificate per adeguarle a detta normativa;

h) dovranno essere installati tre termografi, di cui due in corrispondenza delle opere di presa e di restituzione e uno a valle della centrale in posizione da definire in corrispondenza di Piacenza;

i) dovranno essere raccolti e inviati ai competenti uffici, nei modi e tempi che gli stessi indicheranno, i dati ricavati dalla lettura degli strumenti indicati al precedente punto h) e all'art.3;

l) a tutela della fauna ittica, l'Ente concessionario dovrà



applicare all'opera di presa delle griglie con maglia non superiore ai millimetri dieci ed immettere annualmente nello alveo del fiume Po cinquemila carpette di una estate nei modi e tempi che verranno indicati dal competente Istituto Ittiogenico.

ART. 5

Garanzie d'ordine generale

Saranno a carico dell'Ente concessionario, eseguite e mantenute tutte quelle altre opere necessarie per il transito sulla via alzaia e sulla sommità arginale, per l'attraversamento di canali escoli in golena e simili, per la difesa della proprietà pubblica e privata e per il buon regime idraulico del fiume Po in dipendenza della presente concessione.

L'Ente concessionario inoltre terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi molestia o richiesta di danni le potesse pervenire da parte di terzi, che fossero e si ritenessero danneggiati dalla presente concessione.

ART. 6

Termine per la ultimazione dei lavori

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, l'Ente concessionario dovrà condurre a termine i lavori inerenti la derivazione entro due anni dalla data del decreto di concessione.

L'eventuale proroga del termine come sopra fissato non comporta proroga della data di decorrenza del pagamento del canone che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata nel

L'INGEGNERE DESIGNATO

(Sergio Giambelli)

successivo art.8 del presente disciplinare e cioè dal termine assegnato per l'ultimazione dei lavori. Non vengono fissati termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni poichè tutte le opere della derivazione ricadono su terreno di proprietà dell'Ente concessionario o su terreno del Demanio Pubblico.

ART. 7

Collaudo e termini per la utilizzazione dell'acqua

Eseguita la visita di collaudo delle opere inerenti la derivazione, il Provveditorato alle OO.PP per l'Emilia Romagna - Nucleo Operativo di Piacenza, ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato.

Ove l'ufficio medesimo riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro 6 mesi dalla data del provvedimento ministeriale di approvazione del collaudo, l'Ente concessionario dovrà sotto pena delle sanzioni previste dalla legge utilizzare l'acqua concessa.

ART. 8

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione



oggetto del presente disciplinare è accordata per un periodo di anni 70, successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, all'Ente concessionario potrà essere rinnovata la concessione con quelle modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o di rinuncia, lo Stato ha diritto o di ritenere senza compenso tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua sino alla camera di carico e di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico, o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori di ripristino dell'alveo delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

L'INGEGNERE DESIGNATO
(Sergio Giomboni)

ART. 9

Canone

L'Ente concessionario corrisponderà alle Finanze dello Stato, di anno in anno anticipatamente, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato col presente disciplinare per la ultimazione dei lavori, l'annuo canone di £.50.000.000.=

(lire cinquantamila) in ragione di £. 125.000 per modulo derivato, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto od in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'articolo unico della legge 18.10.1942 n.1434.

Qualora la derivazione, ancorchè con opere non completamente ultimate, entri in esercizio prima del detto termine, dalla data di entrata in funzione totale o parziale dell'impianto decorrerà il canone corrispondente alla utilizzazione attuata.

ART. 10

Pagamenti e depositi

All'atto della firma del presente disciplinare l'Ente concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di avere effettuato:

-Il versamento presso l'Uff. del Registro di Castel S.Giovanni come da quietanze n.119 in data 22.12.67 e n.102 in data 19 novembre 1969 della somma di £. 80.000 (ottantamila) per gli scopi di cui al 2° comma dell'art. 7 del T.U. di leggi approvato con R.D. 11.12.1933 n.1775.

-Il versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Piacenza come da ricevuta C/C postale in data 16.10.1969 della somma di £. 500.000 (cinquecentomila) a disposizione del Provveditorato alle OO.PP per l'Emilia Romagna - Nucleo Operativo di Piacenza per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione.

Restano poi a carico dell'Ente concessionario tutte le spese inerenti alla concessione per registrazione atti, copia di disegni, di atti, stampe, ecc.

Ai sensi del D.P.R 18.3.1965 n.342, l'Ente concessionario è esentato dal prestare la cauzione prevista dall'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n.1775.

ART. 11

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, l'Ente concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi 11.12.1933 n.1775 e relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni, legislative e regolamentari, concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

ART. 12

Domicilio legale

Per ogni effetto di legge l'Ente concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede dell'ENEL in Milano, Via Carducci, 1/3

Piacenza, li - 6 LUG. 1982

ENEL
SEMPARTIMENTO DI MILANO

p. l'Ente Concessionario

Io sottoscritto, Dr. Ing. Sergio GIAMBETTI, Ingegnere designato

per il Nucleo Operativo di Piacenza del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna, dichiaro che i Sigg.:

-Dr. Ing. Giulio Roncoroni nato a Milano il 19.1.1920 e

-Dr. Ing. Giovanni Vaccari nato a Novi Ligure (AL) il 7.9.1931

da me personalmente conosciuti, hanno firmato congiuntamente per accettazione quali rappresentanti legali dell'ENEL - Compartimento di Milano - a ciò espressamente autorizzati come da certificato cariche direttive rep. n° 118112, il sopraesteso disciplinare, in fine e sul margine di ciascun foglio, in presenza mia nonché dei testimoni Sigg.:

- 1) FRANCESCO DE MARCO
- 2) ROBERTO SILVI

entrambi funzionari del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna ed aventi i requisiti prescritti dalla legge.

Piacenza, - 6 LUG. 1982

L'INGEGNERE DESIGNATO

L'INGEGNERE DESIGNATO

(Sergio Giambetti)

I TESTIMONI

F. De Marco

R. Silvi

UFFICIO DEL REGISTRO DI PIACENZA

Registrato il 13 MAR 1985 al n° 936 mod. III

Per la L. Disciplina emersione acque sotterranee art. 139 (L. 500/300)

di cui L. _____ per trascrizione L. _____ per

in _____ allegati e L. _____ per INVIM

IL CASSIERE

IL DIRETTORE



Il presente disciplinare è stato approvato con D.I. n°1680

Div. III^ AE in data 26.6.1984, registrato alla Corte dei Conti

l'11.8.1984 reg. 13, foglio 13.

Piacenza, 3 APR 1985

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Nucleo Operativo del Provveditorato
alle OO. PP. per l'Emilia Romagna
di Piacenza



L'Ingegnere Designato Capo
del Nucleo Operativo per la
Provincia di Piacenza
(Dott. Ing. Francesco MATRUNOLA)

[Handwritten signature]